



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE

N. 52 del 27/12/2018
Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI PER L'ANNO 2019

Il giorno 27/12/2018, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	ROTINI VINICIO	S	COVELLI ANGELO	S
ROGGERI LIDIA	S	TRIBBIA MARGHERITA	S		
TAGLIONE GIOVANNA	N	VECCHI ALESSANDRO	S		
TARTAGLIA GLORIA	N	FUMAGALLI GIOVANNI	S		
BERETTA CARLO	S	BERTINO GIOVANNI	S		
VIROTTA PAOLO	S	ROTINI GIOVANNI	S		

Totale Presenti **11**

Totali Assenti **2**

È presente l'assessore esterno: PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
n. 52 del 27/12/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI PER L'ANNO 2019**

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributarî
TOGNI MARILISA

Ranica, li 18/12/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributarî di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 18/12/2018

TOGNI MARILISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI PER L'ANNO 2019

L'Assessore esterno Pellegrini illustra il secondo punto all'ODG e indica le aliquote dell'IMU.

Il Consigliere Rotini Giovanni osserva che non viene aumentato nulla pur potendo procedere ad aumenti. L'IMU era destinata alla fiscalità locale, ma è totalmente sbagliata l'applicazione nell'ottica del federalismo. Il Sindaco spiega che in assenza di tale entrata non è possibile sostenere il bilancio.

Il Consigliere Rotini Giovanni si chiede come mai non è possibile ridurre la spesa per poter limitare la pressione fiscale: forse si sostiene la spesa di qualcuno?

Il Consigliere Bertino Giovanni evidenzia che le aliquote non sono differenziate per le attività produttive. Per queste ultime l'aliquota dovrebbe essere ridotta al minimo per favorire chi produce e garantisce lavoro. Il Comune potrebbe attivarsi attraverso la propria associazione ANCI per attuare il vero federalismo, anziché premiare con trasferimenti realtà amministrative, come ad esempio quelle siciliane, che non sono parsimoniose e non in grado di riscuotere correttamente. Ritiene scorretto non aver stigmatizzato con ordini del giorno quelle realtà amministrative che non sono corrette nella gestione del bilancio.

Il Sindaco afferma che anche le minoranze possono proporre ordini del giorno e che comunque il tema va discusso a livello nazionale, non locale. La riduzione dell'IMU, peraltro fra le più basse a livello provinciale, andrebbe a favore del proprietario dell'immobile, che non sempre coincide con l'imprenditore. Non è corretto affermare che non ci sono azioni a sostegno per le aziende, si pensi alle misure di welfare aziendale attivate a livello di ambito, vantaggiosi per le aziende, per i dipendenti e per i fornitori di servizio del territorio. Tale misura può essere più efficace della riduzione dell'IMU.

Il Consigliere Rotini Vinicio mette in evidenza l'impegno necessario al mantenimento dei servizi con invarianza delle aliquote che hanno valori contenuti.

Il Consigliere Bertino, in replica, afferma che ciò non avviene per merito dell'Amministrazione, ma perché Ranica è composta da cittadini con redditi elevati che pagano regolarmente e questo permette all'Amministrazione di sostenere i servizi. Anche l'avanzo può concorrere a ridurre le aliquote e non penalizzare le realtà produttive.

L'Assessore Pellegrini nega che si sia trascurato il mondo delle attività produttive. Nelle realtà amministrative che hanno avuto difficoltà nella riscossione hanno governato anche forze politiche di centro destra. Si possono anche azzerare le aliquote ma occorre pensare poi a sostenere i servizi.

Il Consigliere Rotini Vinicio evidenzia che l'Amministrazione non trascura neppure i controlli per recuperare le aliquote.

Il Consigliere Rotini Giovanni non accetta critiche al governo o alle forze politiche da chi non ha appartenenze politiche dichiarate.

Il Sindaco e l'Assessore Beretta replicano che si sta parlando del Bilancio di Ranica: è grazie al contributo di tutti se il bilancio è sano.

Rilevato che non sussistono ulteriori osservazioni si procede alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013 ha istituito la IUC (imposta unica comunale) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e infine nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/12/2018

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione IMU per i terreni agricoli relativamente ai Comuni indicati nella circolare n. 9 del 14.06.1993 (Comuni montani o parzialmente montani)
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali de gruppi D ed E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati")(art.1 comma 21)

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014, modificato con propria delibera n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 11 del 29.04.2016, n. 4 del 23.02.2017 e n. 67 del 27.12.2017 con le quali sono state approvate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'Imposta Municipale Propria rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

DATO ATTO che ad oggi il DDL 2019 non prevede il blocco tributario previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote nonché la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018, ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO altresì l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/12/2018

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- La Legge 11.12.2016, n. 232 (*Legge di Bilancio 2017*);
- La Legge 27.12.2017, n. 205 (*Legge di Bilancio 2018*);
- Il ddl della legge di Bilancio 2019;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Bertino, Covelli, Fumagalli, Rotini Giovanni), espressi per alzata di mano da nr. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente con atti consiliari n. 11 del 29.04.2016, n. 4 del 23.02.2017 e n. 67 del 27.12.2017;
2. **di riassumere** le aliquote così come deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

IMMOBILI	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	ALIQUOTA
abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 C/7)	€ 200,00	0,40%
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616	€ 200,00	0,40%
Altre pertinenze dell'abitazione principale	===	0,85%
Altri immobili (non esclusi /esenti per legge)	===	0,85%

3. **Di dare atto** che **NON** sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle - classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/12/2018

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, nr. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- I terreni agricoli;

4. di **dare atto che**, ai sensi della legge n. 208/2015 si applicano le seguenti **riduzioni IMU**:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- riduzione al 75% dell'aliquota IMU stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU (riduzione del 25%);

5. di **dare altresì atto** che nel Regolamento Comunale IUC in vigore è prevista l'**assimilazione all'abitazione principale** degli immobili posseduti dai seguenti soggetti:

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6. di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 27/12/2018

Con voti favorevoli nr. 10 e astenuti nr. 1 (Covelli) espressi per alzata di mano da nr. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 per dar corso agli adempimenti conseguenti.



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 27/12/2018

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI PER L'ANNO 2019

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
VERGANI MARIAGRAZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).